

# DISABILITÀ, HANDICAP E FINANZIARIA

*A cura di Flavio Cocanari\**

“Era almeno una decina d’anni che non veniva approvata una manovra così poco attenta alle persone con disabilità e più in generale alle politiche sociali che sono le grandi assenti nella Finanziaria 2002”. Questo giudizio così severo, che possiamo fare nostro, è di Carlo Giacobini, curatore di “Handyflex” ed attento studioso della legislazione per l’handicap della UILDM.

Le poche novità, con l’esclusione di quella che riguarda la scuola, riguardano solo indirettamente le persone disabili e le loro famiglie. Ne diamo qui un cenno, pur consapevoli che un’analisi approfondita della “finanziaria” dovrebbe mettere in luce il mancato rifinanziamento delle numerose leggi di sostegno delle condizioni di vita delle persone disabili ed handicappate e soprattutto quelle definite “gravissime”. Ci si dovrebbe così chiedere che fine rischiano di fare le leggi di sostegno della “vita indipendente”, del “dopo di noi”, di finanziamento degli interventi di rimozione delle barriere architettoniche nell’edilizia abitativa e negli edifici pubblici. Un’analisi approfondita, che non potrebbe esaurirsi in queste poche righe, dovrebbe poi essere fatta su come sta procedendo la riorganizzazione del sistema di assistenza economica ai cittadini disabili e su come non sta procedendo la ridefinizione delle prestazioni assistenziali, pur alla luce della legge 328. Analisi che dovremo nelle prossime settimane fare, limitandoci per ora a prendere nota che si sta continuando nella vecchia logica delle “concessioni” di singoli benefici a singole categorie di cittadini.

Scuola. Dal prossimo anno scolastico cambieranno le modalità per determinare il numero di docenti e - per quel che ci riguarda - dei docenti di sostegno

da assegnare agli allievi in situazione di handicap iscritti nelle classi comuni. Non avrà più valore il rapporto di 1 insegnante di sostegno ogni 138 alunni iscritti, previsto dall'art. 40 della Legge 449/97. Il nuovo rapporto tornerà ad essere legato esclusivamente al numero effettivo degli allievi in situazione di handicap iscritti nelle scuole.

Il numero dei docenti da impiegare nelle classi, però, sarà reso noto solo dal successivo decreto con cui il Ministro dell'Istruzione determinerà la consistenza complessiva degli organici del personale docente ed alla sua ripartizione su base regionale. Spetterà poi al dirigente scolastico regionale definire, nel limite dell'organico regionale assegnato, le dotazioni organiche delle istituzioni scolastiche, su proposta dei dirigenti delle stesse, "assicurando una distribuzione degli insegnanti di sostegno all'handicap correlata all'effettiva presenza di alunni iscritti portatori di handicap nelle singole istituzioni scolastiche".

E' ipotizzabile, ma è tutto da verificare in rapporto agli orientamenti che assumeranno le istituzioni scolastiche nella loro nuova autonomia, che questa norma comporterà un aumento degli insegnanti di sostegno, adeguandolo alla domanda di sostegno, e quindi un'agevolazione dell'integrazione scolastica in questi ultimi tempi pericolosamente messa in discussione.

**Pensioni minime.** L'aumento a 516,89 euro (un milione di lire) delle pensioni "minime" (previsto dall'articolo 38, cfr. scheda di Elio Corrente in "Conquiste" del 24 gennaio scorso) è stato "esteso" anche agli invalidi civili totali, ai sordomuti e ai ciechi civili assoluti. Il limite di reddito personale è, come per gli altri pensionati, di 6.713,98 euro, mentre il limite di età è abbassato a 60 anni. Dal beneficio però non solo vengono esclusi gli invalidi civili parziali (invalidità 74-99%) che riscuotono l'assegno mensile ed i ciechi civili parziali, ma vengono esclusi anche gli invalidi totali di età inferiore ai sessanta anni.

**Ristrutturazioni edilizie.** L'articolo 9 prevede l'estensione al 2002 di un'agevolazione fiscale, introdotta dalla legge 449/1997, volta a favorire il recupero del patrimonio edilizio. Si conferma così la detraibilità



delle spese sostenute per diverse tipologie di interventi di carattere edilizio e tecnologico, tra le quali quelle rivolte alla rimozione delle barriere architettoniche a favore delle persone con riduzione della capacità motoria. In virtù di quella norma è possibile detrarre - dall'imposta lorda sui redditi delle persone fisiche - una cifra pari al 36% delle spese sostenute. L'importo massimo detraibile non può superare l'imposta lorda stessa; il tetto massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è di 150 milioni di lire. L'importo detraibile deve essere ripartito in cinque quote annuali di pari importo; viene ammessa la possibilità di suddividere tale importo in quote annuali su dieci anni.

**Finanziamento della legge 13/1989.** In parallelo al rifinanziamento delle ristrutturazioni edilizie dobbiamo segnalare il mancato rifinanziamento della legge 13 del 1989, che prevede contributi a favore dei disabili che si trovino nella necessità di eliminare barriere architettoniche all'interno della propria abitazione. L'ultimo finanziamento utile della Legge 13/1989 è stato previsto dalla Legge 2 ottobre 1997, n. 345 che aveva stabilito un stanziamento di 20 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000.

**Morbo di Cooley e drepanocitosi.** L'articolo 39 introduce misure a favore dei lavoratori affetti da talassemia maior (morbo di Cooley) e anemia falciforme (drepanocitosi). I lavoratori affetti da queste patologie che hanno raggiunto un'anzianità contributiva pari o superiore a dieci anni, in concorrenza con almeno trentacinque anni di età anagrafica, hanno diritto a un'indennità annuale di importo pari a quello del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. La misura ha lasciato perplessi i rappresentanti dell'associazionismo delle altre categorie di disabili, in quanto si ritiene che sono numerose le patologie invalidanti che, come la talassemia, avrebbero il diritto a un beneficio simile. Vi sarebbe poi da aggiungere che questo provvedimento è privo di un finanziamento specifico (per un costo annuo iniziale ipotizzato in circa un milione di Euro) ed è vincolato al Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui alla legge 8

novembre 2000, n.328, rischiando così una gestione piuttosto tormentata. Interpretariato e sordomuti. L'art. 2, comma 2, inserisce le spese per i servizi di interpretariato sostenute dai soggetti riconosciuti sordomuti tra quelle (art. 13 bis del testo unico delle imposte sui redditi) detraibili in ragione del 19%.

Detrazioni per figli a carico. Nell'ambito dell'adeguamento delle detrazioni IRPEF per i figli e i familiari a carico, l'articolo 2 prevede che per ogni figlio "portatore di handicap" sia possibile portare in detrazione 774,69 euro (1 milione e mezzo di lire). Occorre notare che qui il riferimento è alla situazione di "handicap", ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/1992 (non vi è quindi riferimento alla "situazione di gravità").

Naturalmente, come ha già segnalato in maniera ben argomentata la Federazione dei Pensionati della Cisl (cfr. Conquiste del 15 gennaio scorso) di questo "vantaggio" potranno beneficiare i nuclei familiari dal reddito più alto e non anche quei contribuenti dal basso reddito. Questi non potranno sfruttare appieno il sistema di detrazioni offerto dalla normativa fiscale, anche se legate, nel caso di nuclei familiari in cui siano presenti persone disabili, a spese sanitarie o a spese per ausili o per ristrutturazione dell'abitazione o per l'acquisto di un veicolo per il trasporto del familiare disabile.

Lavoro. Anche se non riferibile alla "finanziaria", va poi segnalato il mantenimento nell'articolo 8 del d.d.l. 848, "Delega al Governo in materia di disciplina delle tipologie di lavoro a chiamata, temporanea...", della nor-



ma che prevede la possibilità da parte dei datori di lavoro di soddisfare le quote obbligatorie di assunzioni di lavoratori disabili sia tramite l'inserimento "a tempo determinato" che tramite la "forma della fornitura del lavoro temporaneo".

Si tratta di una norma che la Cisl ha già dichiarato, così come viene pre-

sentata, non accettabile. La legge 68/99 ha già previsto notevoli misure di flessibilizzazione delle misure per l'inserimento delle persone disabili, alleggerendo i possibili oneri per i datori di lavoro. Queste nuove misure di flessibilizzazione sarebbero accettabili solo se inserite - ed in parte già lo sono - nell'ambito delle convenzio-

ni stipulate dai datori di lavoro con i servizi per l'impiego, previste dall'articolo 11 della legge 68/99. Queste convenzioni, infatti, oltre ad agevolare il piano di adeguamento dei datori di lavoro agli obblighi della legge, hanno lo scopo di sostenere i percorsi di inserimento mirato definiti dagli specifici "comitati tecnici", tenendo conto delle abilità ma anche delle particolari difficoltà.

Al di fuori di questo quadro, può essere auspicabile che per un ristretto numero di disabili dalle competenze ben definite (professionisti o persone ben qualificate) si possano costituire nuove occasioni di inserimento da gestire in piena libertà e nel rispetto della più ampia autonomia personale. Occorre però fare attenzione che queste ultime assunzioni, realizzabili tramite questa misura, possano mettere in crisi i percorsi più complessi (che potrebbero passare per i tirocini, le convenzioni, le agevolazioni pubbliche di diverso tipo) a sostegno delle persone disabili in maggiore difficoltà, che pure a noi e a tutto il sistema di tutela dovrebbero maggiormente interessare. Per la Cisl è quindi importante che questa materia venga rinviata al confronto tra le parti sociali, che, avendo ben presente il complessivo stato di attuazione della legge, potranno anche valutare il rinforzo o la modifica di ogni singola norma e strumentazione conseguente, in rapporto alle specifiche esperienze che intenderanno portare avanti o sostenere.

**\*Responsabile politiche dell'handicap Cisl**